Repertorio n. 57681 Raccolta n. 24550

Costituzione di società a responsabilità limitata.

= = =

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventisette (27) del mese di luglio.

In Teramo, nel mio studio, alla Via Andrea Costantini, n. 18.

Dinanzi a me Dott. Avv. Andrea Costantini, Notaio in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

Sono presenti i Signori:

- MATTIOLI Prof. Dott. Mauro, nato a Castelfranco Emilia il 9 giugno 1953 e domiciliato a Teramo al Viale Crucioli, n. 122, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della "Fondazione Università degli Studi di Teramo", con sede in Teramo, Viale Crucioli, n. 122, codice fiscale n. 92029690671, giusta i poteri a lui conferiti dal vigente Statuto ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009;

- CORSI Dott. Christian, nato a Teramo il 16 maggio 1976 e con domicilio civile e fiscale a Teramo, Via Po, n. 14, codice fiscale n. CRS CRS 76E16 L103Y;

- FIORE Dott. Alessandro, nato a L'Aquila il 3 febbraio

1977 e con domicilio civile e fiscale a L'Aquila, Via del Poppleto, n. 18, codice fiscale n. FRI LSN 77B03 A345K;

- CAPITANIO Dott. Fatima, nata a Pescara il 1° novembre 1982 e con domicilio civile e fiscale a Cepagatti, Via Aurora, n. 9, codice fiscale n. CPT FTM 82S41 G482A.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, con il presente atto dichiarano e stipulano quanto segue:

ART. 1.

Tra la "Fondazione Università degli Studi di Teramo" e i Signori CORSI Dott. Christian, FIORE Dott. Alessandro e CAPITANIO Dott. Fatima viene costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "CISREM srl".

ART. 2.

La società ha per oggetto l'attività di studio e ricerca, progettazione locale, regionale, nazionale e internazionale sulle politiche sociali ed economiche comunitarie e in particolar modo quelle dell'area mediterranea; promozione del turismo; attività di volontariato, sensibilizzazione all'immigrazione, sostegno alle imprese, sensibilizzazione alla diversità culturale; promozione della cittadinanza europea e mediterranea; promozione degli scambi culturali, promozione di attività di cooperazione con le organizzazioni del mediterraneo; organizzazione di

eventi, rassegne e simili; attività di sostegno, collaborazione, approfondimento, studio delle politiche socio/economiche del mediterraneo, e tutte le attività connesse; partecipazione ad azioni e programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali; consulenza su progetti finanziati da istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e regionali; organizzazione di incontri, conferenze e seminari su tematiche europee di attualità; tutte le attività connesse.

La società potrà inoltre compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria - esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico - che sarà ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il miglior conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la facoltà di assumere interessenze e partecipazioni in società o imprese aventi scopo identico o analogo o, comunque, connesso al proprio. L'assunzione di partecipazioni non potrà avvenire ai fini del collocamento.

Alla società è comunque precluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché l'esercizio in via prevalente, delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 3 maggio 1991, n.143, convertito con la legge 5 luglio 1991, n. 197.

ART. 3.

La società ha sede legale in Comune di Teramo, attualmente alla località Coste Sant'Agostino, presso i locali della Fondazione Università degli Studi di Teramo.

Possono essere istituite anche altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, recapiti, agenzie e rappresentanze.

La facoltà di istituzione e soppressione delle sedi secondarie, filiali e succursali, con previsione di una stabile rappresentanza ed alle quali sia preposto un institore con poteri rappresentativi, è demandata all'assemblea, mentre la istituzione e soppressione di semplici recapiti, agenzie ed altre forme prive della rappresentanza institoria, è demandata all'organo amministrativo.

ART. 4.

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

ART. 6.

La società ha un Capitale Sociale che viene fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in

quote come per legge, e potrà essere aumentato con deliberazione dei soci.

Detto capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene sottoscritto dai soci come segue:

- dalla "Fondazione Università degli studi di Teramo" per complessivi euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- dal Signor CORSI Dott. Christian per complessivi euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);

- dal Signor FIORE Dott. Alessandro per complessivi euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);

- dalla Signora CAPITANIO Dott. Fatima per complessivi euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Di detto capitale sociale il 25% (venticinque per cento), per complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), è stato versato in data 23 (ventitrè) luglio 2009 (duemilanove), presso la Banca dell'Adriatico S.p.A., Filiale di Teramo, Viale Crucioli, n. 120, come risulta dalla ricevuta di deposito in pari data che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a me datane dai comparenti.

Il versamento del rimanente 75% (settantacinque per cento) verrà effettuato dai soci su richiesta dall'Organo Amministrativo in relazione alle esigenze aziendali.

I finanziamenti con diritto di restituzione effettuat

dai soci a favore della società sono regolati dalle seguenti norme:

- potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato;
- salvo diversa pattuizione che sia previamente assunta fra i soci finanziatori e la Società, i finanziamenti sono infruttiferi di interessi (tasso zero), con obbligo di rimborso del solo valore capitale;
- in nessun caso tali finanziamenti potranno essere pattuiti quali "raccolta a vista", cosicché i relativi importi, ancorché non siano previamente stabilite le scadenze di rimborso, non possono essere ritirati senza un preavviso di almeno 15 (quindici)giorni.

I versamenti effettuati dai soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, senza obbligo di rimborso e sempre infruttiferi di interessi, dovranno essere iscritti in bilancio quali componenti del patrimonio netto.

ART. 7.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono

nominati, fino a revoca, i Signori:

- CORSI Dott. Christian, Presidente;

- FIORE Dott. Alessandro, Vice Presidente;

- CAPITANIO Dott. Fatima, Consigliere;

i quali, presenti accettano.

Il Presidente Signor CORSI Dott. Christian e il Signor FIORE Dott. Alessandro sono nominati Consiglieri Delegati, e sono a ciascuno di loro attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8.

Il Signor CORSI Dott. Christian resta espressamente delegato a riscuotere dalla Filiale di Teramo, Viale Crucioli, n. 120, della Banca dell'Adriatico S.p.A., il 25% (venticinque per cento) del Capitale Sociale, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ivi versato, rilasciandone valida e liberatoria quietanza, con esonero dell'Istituto di Credito medesimo e dei suoi funzionari da qualsiasi responsabilità al riguardo e con promessa di rato e valido.

ART. 9.

Gli utili netti, dopo almeno il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare a Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti ai soci

proporzionalmente alle quote di Capitale Sociale da essi possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione sempre inerente l'oggetto sociale, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 10.

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale nel testo qui di seguito riportato:

STATUTO

- Art. 1 -

DENOMINAZIONE

La Società è denominata "CISREM srl".

- Art. 2 -

OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di studio e ricerca, progettazione locale, regionale, nazionale e internazionale sulle politiche sociali ed economiche comunitarie e in particolar modo quelle dell'area mediterranea; promozione del turismo; attività di volontariato, sensibilizzazione all'immigrazione, sostegno alle imprese, sensibilizzazione alla diversità culturale; promozione della cittadinanza europea e mediterranea; promozione degli scambi culturali, promozione di attività di cooperazione con le organizzazioni del mediterraneo; organizzazione di eventi, rassegne e simili; attività di sostegno, collaborazione,

approfondimento, studio delle politiche socio/economiche del mediterraneo, e tutte le attività connesse; partecipazione ad azioni e programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali; consulenza su progetti finanziati da istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e regionali; organizzazione di incontri, conferenze e seminari su tematiche europee di attualità; tutte le attività connesse.

La società potrà inoltre compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria – esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico – che sarà ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il miglior conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la facoltà di assumere interessenze e partecipazioni in società o imprese aventi scopo identico o analogo o, comunque, connesso al proprio. L'assunzione di partecipazioni non potrà avvenire ai fini del collocamento.

Essa potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale sia nell'interesse dei soci che a favori di terzi. Alla società è comunque precluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché l'esercizio in via prevalente, delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con la legge 5 luglio 1991, n. 197.

- Art. 3 -

SEDE

La Società ha sede in Comune di Teramo.

Possono essere istituite anche altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, recapiti, agenzie e rappresentanze.

La facoltà di istituzione e soppressione delle sedi secondarie, filiali e succur-

sali, con previsione di una stabile rappresentanza ed alle quali sia preposto un institore con poteri rappresentativi, è demandata all'assemblea, mentre la istituzione e soppressione di semplici recapiti, agenzie ed altre forme prive della rappresentanza institoria, è demandata all'organo amministrativo.

- Art. 4 -

DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

- Art. 5 -

CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono es-

sere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

Nei casi di comproprietà anche di una sola quota, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari, sono efficaci nei confronti di tutti.

In caso di comproprietà derivante dalla comunione legale fra coniugi i diritti dei comproprietari sono esercitati dal coniuge o dai coniugi che sono iscritti nel libro soci della società.

- Art. 6 -

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, C.C..

Art. 7.

LIBRO DEI SOCI

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica; ai

fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

- Art. 8 -

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente a qualunque titolo, solo a favore:

a) di altri soci;

b) di Società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di Società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle partecipazioni, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire, anche a titolo gratuito, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al

socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e forme sopraindicati la volontà di esercitare la prelazione, ovvero nel caso di cessione a titolo gratuito, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

In difetto di accordo le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di disaccordo sulla persona dell'arbitratore alla sua nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Teramo.

L'arbitratore stabilirà il prezzo di cessione tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali dalla medesima posseduti, delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, con particolare attenzione ad un premio di maggioranza nel caso in cui venisse trasferito il pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore dovrà comunicare le proprie determinazioni al socio che intende procedere al trasferimento e ai soci che hanno manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione mediante raccomandata A.R.

Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione inviando all'organo amministrativo e ai soci che hanno manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione idonea comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della decisione dell'arbitratore. Ove il socio offerente non si avvalga di tale

facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi il diritto di prelazione avverrà al prezzo indicato dall'arbitratore.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

L'eventuale rinuncia al diritto di prelazione può essere contenuta anche nello stesso atto di trasferimento della quota.

- Art. 9 -

MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 12 (dodici).

- Art. 10 -

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti i casi previsti dall'art. 2473 C.C..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, C.C.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dal C.C. e dalla legge.

- Art. 11 -

ESCLUSIONE

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.

- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

- Art. 12 -

MODALITA' DEL RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della delibera che legittima il recesso nel registro imprese o, se non prevista,

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre (30) trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 (otto), 9 (nove) e 10 (dieci), il valore di mercato della partecipazione sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. e dall'art. 2437-bis C.C., quest'ultimo in quanto compatibile.

- Art. 13 -

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o viene ricostituita la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Organo amministrativo previste nei precedenti commi devono essere depositate, entro 30 (trènta) giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

La struttura unipersonale deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza della Società.

I contratti della società con l'unico socio e/o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

- Art. 14 -

AMMINISTRATORI

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti secondo quanto verrà determinato all'atto della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

- Art. 15 -

DURATA DELLA CARICA. REVOCA. CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Art. 16 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17 (diciassette), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

- Art. 17 -

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui al quinto comma dell'art. 2475 C.C., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà

atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

- Art. 18 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

In sede di nomina possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno ò più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto C.C..

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori tecnici, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

I poteri del Direttore tecnico attengono a tutte le pratiche di carattere tecnico-amministrativo riguardanti l'oggetto di attività della società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

- Art. 19 -

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai pro

curatori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

- Art. 20 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci e/o la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quand

venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

- Art. 21 -

ORGANO DI CONTROLLO

La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

- Art. 22 -

COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 C.C.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

- Art. 23 -

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

- Art. 24 -

CESSAZIONE DELLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

- Art. 25 -

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C ed esercita il controllo contabile sulla Società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per video conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 (diciassette), settimo comma, per le adunanze del consiglio di amministrazione.

- Art. 26 -

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo, C.C..

- Art. 27 -

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

- Art. 28 -

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci; dalla entrata in vigore delle disposizioni del comma 12-quater dell'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

- Art. 29 -

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30 (trenta), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34 (trentaquattro) del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 30 -

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27 (ventisette), lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (tra cui quelli previsti dall'art. 2484, n. 6, C.C., dall'art. 2487-ter C.C., dall'art. 2482-bis C.C., dall'art. 2482-ter C.C., nonché l'approvazione della proposta di ammissione a procedure concorsuali come previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio

2006, n. 51, dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -) o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento.

- Art. 31 -

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

- Art. 32 -

DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

- Art. 33 -

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 29 (ventinove). Nel verbale devono essere rias-

sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 34 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 27 (ventisette), lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge, tra cui l'art. 2476, comma quinto, C.C., e l'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità come nel caso del 4° comma dell'art. 2468 C.C..

- Art. 35 -

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 2364 C.C., richiamato dall'art. 2478 bis C.C..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

- Art. 36 -

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare, senza indugio, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

- Art. 37 -

CONCILIAZIONE

Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i singoli soci, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dello statuto e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento per la Conciliazione della Camera di Commercio di Teramo, approvato con delibera di Giunta Camerale n. 232 del 28 ottobre 2003, cui le parti si riportano.

- Art. 38 -

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualora non sia definita nei termini del citato regolamento tramite conciliazione come prevista all'articolo precedente, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale dove ha sede la Società e, in mancanza della Camera Arbitrale, dal Presidente della C.C.I.A.A. nel cui Registro delle Imprese va iscritta la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 10 (dieci).

- Art. 39 -

Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile."

= = =

ART. 11.

Ai sensi dell'art. 2475 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 26 del DPR 10 febbraio 1986, n. 30, la società indica in euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione.

ART. 12.

Tutte le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenziali faranno carico alla società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà ed a conferma lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 17.12 (ore diciassette e minuti dodici).

Consta di nove fogli scritti in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e con nastro indelebile ai sensi di legge e in parte di mia mano, su pagine trentacinque per esteso.

F.to: Mauro Mattioli

F.to: Christian Corsi

F.to: Alessandro Fiore

F.to: Fatima Capitanio

F.to: Andrea Costantini Notaio

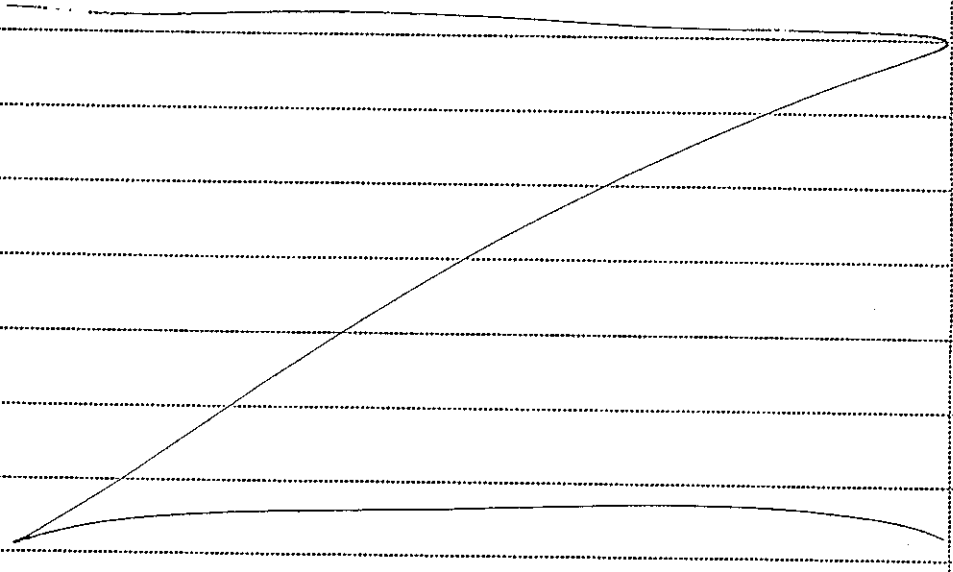

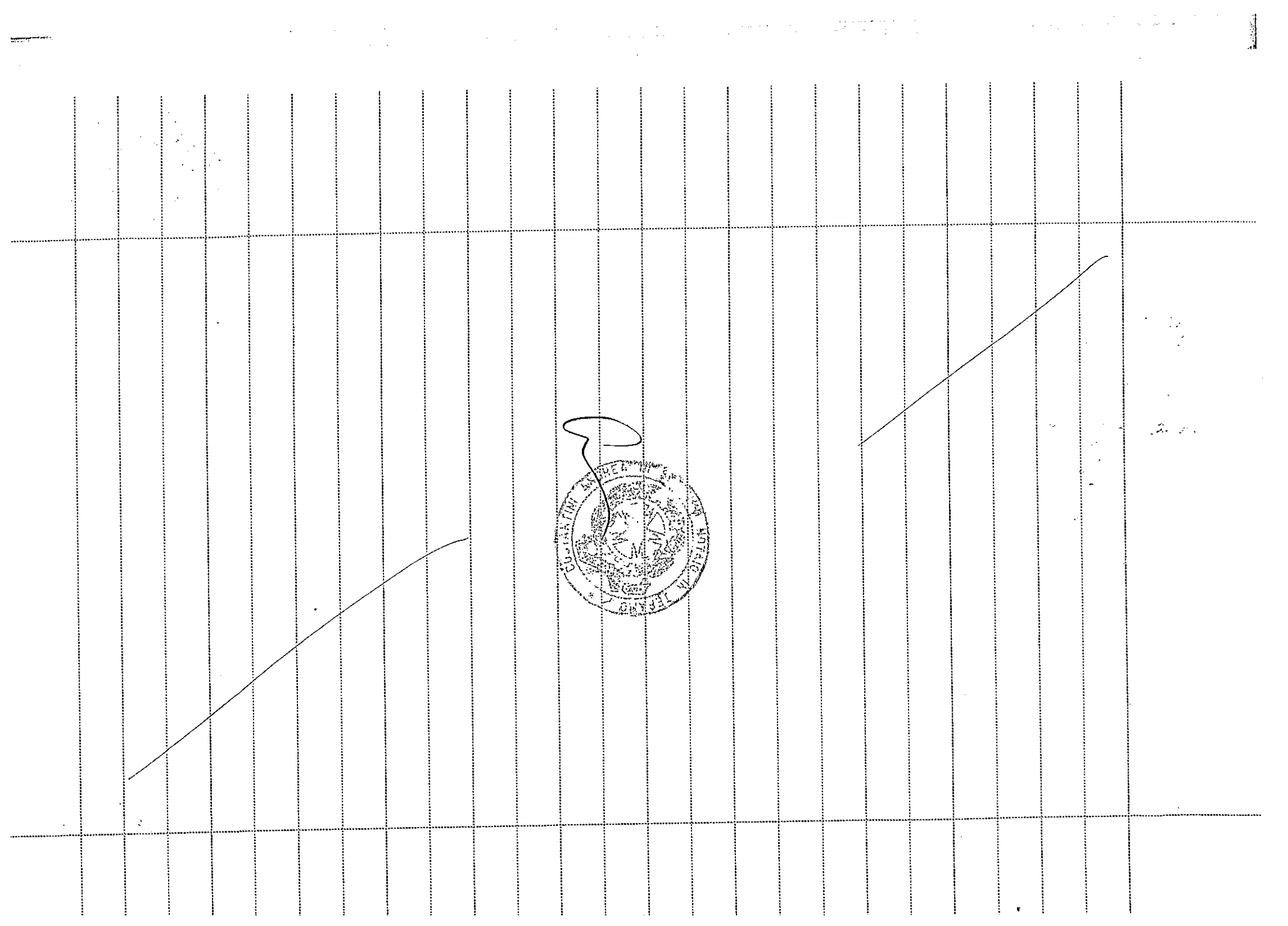

SANPAOLO
BANCA DELL'ADRIATICO

Allegato "A" al n. 24550 di raccolta.

TERAMO, 23/07/2008
luogo e data

VERSAMENTO DEL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE

DEPOSITO PROVVISORIO N°

Società costituenda CISREM s.r.l.
(denominazione o ragione sociale) (sigla)

(oggetto sociale) Loc. Coste S. Agostino (sede)

capitale in danaro € 10.000

Il Signor Angelo Di Giannaro

nato a KOLN (GERMANIA) il 03.03.1978

residente in MONTORIO AL VOMANO via D'ASCANIO 12

ha versato presso questa Filiale, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

- ☐ 2342 C.C. (per la costituzione di società per azioni)
- ☐ 2454 C.C. (per la costituzione di società in accomandita per azioni)
- ☒ 2464 C.C. (per la costituzione di società a responsabilità limitata)

la somma sottoindicata, rappresentante il venticinque per cento del capitale suddetto.

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CITTADINANZA	RESIDENZA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI VENTICINQUE CENTESIMI
FONDAZIONE UNITE	/	/	/	250,00
CAPITANIO FATIMA	PESCARA 01/11/1981	ITAL.	CEPAGATTI (PE)	250,00
FIORE ALESSANDRO	L'AQUILA 03/02/1977	ITAL.	COPPITO (AQ)	1000,00
CORSI CHRISTIAN	TERAMO 16/05/1976	ITAL.	TERAMO	1000,00

Ammontare versato
(diconsi euro DUEMILACINQUECENTO/00) € 2500,00

Banca dell'Adriatico S.p.A. - 4111
Fil. di TERAMO
Viale Crucioli, 120
64100 TERAMO
Capo Filiale

Avvertenza: la restituzione del predetto deposito verrà effettuata ai sensi dell'articolo 2331, 4° comma C.C. alla società, e per essa agli amministratori, oppure ai sottoscrittori qualora, dopo decorsi novanta giorni dalla data del suddetto versamento, la società non risulterà iscritta nel registro delle Imprese. Nel caso di mancata costituzione della società, la presente ricevuta deve essere restituita alla Banca per il rimborso dei venticinque centesimi.

Repertorio n. 57680

Certifico io sottoscritto Dott. Avv. Andrea Costantini, Notaio in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, che la presente copia è conforme all'originale documento esibitomi dall'interessato al quale, previa collazione, l'ho restituito.
Teramo, ventisette luglio duemilanove.

Copia composta di 20 (venti)
mezzi fogli, conforme all'originale in più fogli
muniti delle prescritte firme ed al suo allegato,
nei miei atti, e che rilascio, in carta semplice
ad esclusivo uso amministrativo.

Teramo, 20 agosto 2009.